

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

## **LE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL D.L. 28 APRILE 2009, n. 39 "INTERVENTI URGENTI PER L'ABRUZZO"**

*5 maggio 2009*

*A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi, della Direzione Legislazione Opere Pubbliche, della Direzione Legislazione Mercato Privato, della Direzione Relazioni Industriali, di Fiscalità edilizia e di Tecnologie, normative tecniche e qualità nelle costruzioni*

*È stato pubblicato sulla G. U. n. 97 del 28 aprile scorso il D.L. 28 aprile 2009 n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile".*

*Il decreto prevede sia interventi immediati, come il Piano straordinario per la realizzazione di nuovi alloggi, che interventi a medio termine come la previsione di verifiche finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico nelle aree contigue a quelle interessate dagli eventi sismici.*

*Il decreto troverà attuazione attraverso l'emanazione di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, per ciò che attiene gli aspetti di natura fiscale e finanziaria.*

*Questi provvedimenti avranno effetto principalmente nei confronti dei comuni di cui al decreto del Commissario delegato emanato il 16 aprile 2009 e comunque nei confronti dei comuni colpiti, alla data del 6 aprile 2009, da eventi sismici di intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, nonché nei confronti delle persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e degli enti avente sede, alla data del 6 aprile, nei predetti comuni.*

*I comuni interessati, individuati nel decreto del 16 aprile 2009, sono i seguenti:*

- **Provincia dell'Aquila:** Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi
- **Provincia di Teramo:** Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.
- **Provincia di Pescara:** Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

*Nel proseguo dell'analisi sono illustrate le principali misure, previste nel decreto, di interesse per il settore delle costruzioni.*

## **Art. 2 – Realizzazione urgente di abitazioni**

Nell'ambito degli interventi immediati per il superamento dell'emergenza, l'art. 2 si occupa delle opere necessarie alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono andate distrutte o sono inagibili, in attesa della loro ricostruzione o riparazione.

A tal fine il Commissario delegato nominato con D.P.C.M. 6 aprile 2009, nella persona del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dovrà provvedere alla progettazione e realizzazione di un piano interamente pubblico fatto di **“moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione” e delle relative opere di urbanizzazione e servizi.**

La norma specifica che i moduli abitativi devono garantire, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Sul piano procedurale per la **localizzazione degli interventi**, affidata al Commissario delegato, si evidenzia che:

- le aree sono individuate d'intesa con il Presidente della Regione e sentiti i Sindaci;
- l'approvazione degli interventi avviene previo parere della Conferenza dei servizi che delibera a maggioranza dei presenti;
- il provvedimento di localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;
- le localizzazioni in deroga allo strumento urbanistico costituiscono varianti dello stesso e hanno l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il Commissario dà notizia dell'avvenuta localizzazione e della conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione presso l'albo del Comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno regionale.
- per i proprietari delle aree oggetto di esproprio, è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale o quello straordinario al Capo dello Stato. Non sono consentite le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario entro sei mesi dalla data di immissione nel possesso.

**L'affidamento degli interventi** (presumibilmente riguardante, oltre all'esecuzione, anche la progettazione degli stessi) deve essere effettuato entro il 28 maggio 2009, mediante procedura negoziata, non preceduta da bando di gara, scegliendo l'affidatario fra almeno tre imprese invitate a presentare offerta, ovviamente se anche questa procedura molto semplificata sia compatibile con il quadro emergenziale.

La disposizione prevede che la procedura negoziata si svolga con “la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale”.

La disposizione in esame consente di realizzare le opere anche mediante affidamento a contraente generale, effettuato con la procedura negoziata sopra descritta:

Per quanto riguarda **l’esecuzione dei lavori**, la norma consente una deroga alla disciplina sul subappalto prevedendo la possibilità di subappaltare fino al cinquanta per cento le lavorazioni della categoria prevalente; ciò, evidentemente, nell’ottica di un maggiore snellimento e maggior coinvolgimento delle piccole imprese.

A completamento di questo programma di interventi pubblici, il Commissario, in via di somma urgenza, può disporre l’utilizzazione di beni immobili anche in assenza del relativo provvedimento di localizzazione, del verbale di immissione nel possesso o di altro titolo ablatorio valido (articolo 2 comma 8).

Il Commissario inoltre può procedere al reperimento di alloggi anche individuando immobili non utilizzati previa corresponsione di un equo corrispettivo (art. 2 comma 10).

Per tali realizzazioni, è prevista una spesa complessiva di **700 milioni di euro** di cui 400 milioni nel 2009 e 300 milioni nel 2010<sup>1</sup>.

In merito all’attuazione della norma si evidenzia che il 4 maggio 2009 è stata pubblicata l’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3760 che definisce le modalità di svolgimento della Conferenza dei Servizi e prevede il ricorso all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nelle procedure pubbliche di affidamento ed esecuzione delle opere.

### ***Art. 3 – Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese***

La norma prevede la concessione di **contributi, anche con le modalità del credito d’imposta** e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per:

1. interventi di **ricostruzione o riparazione** di immobili adibiti ad **abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili**;
2. operazioni di **acquisto di abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta**.

---

<sup>1</sup> Tale spesa è stata stimata nella Relazione tecnica, peraltro in eccesso, sulla base di un numero complessivo di persone sfollate pari a 15.000 (cifra della Protezione civile), considerando un costo unitario per modulo abitativo (per 3.000 persone) pari a 120 milioni di euro.

E' previsto, inoltre, l'intervento di FINTECNA S.p.A. per l'assistenza nella stipula del contratto di finanziamento e nella gestione del rapporto contrattuale.

E' altresì prevista l'esenzione da tutti i tributi e diritti, con esclusione dell'IVA, per gli atti e le operazioni di finanziamento degli interventi di cui sopra e per l'acquisto delle abitazioni sostitutive, con la riduzione dell'80% degli onorari e diritti notarili.

Le predette agevolazioni non spettano per immobili alienati dopo il 6 aprile 2009 e, in ogni caso, la proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo, pena la nullità degli atti di compravendita.

Il decreto, inoltre, prevede espressamente all'articolo 3, comma 4, che la realizzazione dei complessi abitativi possa avvenire anche nell'ambito del "Piano casa", di cui all'articolo 11 del DL 112/2008.

Per gli interventi di **ricostruzione o riparazione di immobili residenziali, diversi dall'abitazione principale, nonché di fabbricati ad uso non abitativo, distrutti o dichiarati inagibili**, viene prevista la concessione di **contributi, anche con le modalità del credito d'imposta**. I contributi erogati alle imprese **non concorrono** alla formazione del **reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell'Irap.

Valgono, anche in questa ipotesi, le **medesime condizioni di cui sopra** (art. 3, comma 5)<sup>2</sup>.

#### **Art. 4 - Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici**

Il decreto prevede un **piano straordinario per il trasferimento alla Regione e ai Comuni di immobili statali che non siano più utilizzabili ovvero che siano dismissibili** in quanto non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali. Si tratta di immobili liberi e disponibili gestiti dall'Agenzia del Demanio o dal Ministero della Difesa che non risultano essere interessati da altri piani di dismissione (comma 1).

---

<sup>2</sup> La relazione tecnica del DdL di conversione del DL 39/2009 fornisce una stima degli effetti sul gettito derivanti dall'introduzione dei suddetti contributi, concessi sotto forma di crediti d'imposta.

In particolare viene stimato pari a:

- 2.250 milioni di euro, il credito d'imposta (la cui utilizzazione è prevista in 20 quote annuali) relativo alla ricostruzione o "riacquisto" dell'abitazione principale distrutta o inagibile (15.000 immobili interessati x 150.000 euro di credito d'imposta concesso);
- 912 milioni di euro, il credito d'imposta (la cui utilizzazione è prevista in 5 quote annuali) relativo alla ricostruzione o riparazione di tutte le altre tipologie di immobili distrutti o inagibili (11.400 immobili interessati x 80.000 euro di credito d'imposta concesso).

Il provvedimento prevede , inoltre, un **Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici** danneggiati dagli eventi sismici nei **49 comuni** identificati con il decreto del Commissario Bertolaso n°3 del 16 aprile 2009 (comma 2).

Il Piano interesserà in particolare immobili statali, immobili demaniali, caserme, strutture universitarie, Conservatorio della musica e chiese di interesse storico-culturale<sup>3</sup>.

Per la realizzazione degli interventi è prevista la nomina del Presidente della Regione quale **Commissario delegato** all'attuazione del Piano, il quale si dovrà avvalere del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio-Abruzzo-Sardegna.

All'attuazione del **Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici** sono stati destinati 400 milioni di euro del Fondo Infrastrutture (c.d. Fondo Matteoli).

Nel decreto, **non sono precisati ulteriori principi o modalità di attuazione del Piano.**

Sono previsti anche interventi di **ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie**. A tal fine la norma dispone la redistribuzione a favore dell'Abruzzo di 200 milioni di euro del Contratto di Programma ANAS 2009 e 100 milioni di euro dell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma RFI 2007-2011 (comma 3).

A tale proposito, si sottolinea che non erano previsti interventi in Abruzzo nelle bozze di Contratti che erano state predisposte nelle ultime settimane.

La norma (comma 4) destina alla Regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse per l'**edilizia scolastica attribuite con delibera del CIPE del 6 marzo u.s.**, pari complessivamente a un miliardo di euro.

Tale quota sarà definita con delibera Cipe da adottare entro il 28 maggio 2009.

A tale proposito, si sottolinea che il comunicato stampa pubblicato dal Governo parla di 110 milioni di euro ma nessuna cifra è indicata nel testo del decreto.

Con tali risorse la Regione Abruzzo è autorizzata a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto come previsto dalla L. 23/1996, anche prevedendo l'inserimento di nuove opere. Pertanto il termine di presentazione del piano è prorogato di 60 giorni.

Per assicurare una veloce ripresa delle attività didattiche il provvedimento prevede la destinazione di risorse disponibili nel bilancio del MIUR alle

---

<sup>3</sup> *La relazione tecnica del Ddl di conversione del Decreto legge quantifica in 185 milioni di euro il fabbisogno complessivo di cui circa 97 milioni di euro per gli interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa 85 milioni per gli edifici universitari e circa 3 milioni per il conservatorio dell'Aquila.*

**istituzioni scolastiche** dell'Abruzzo (comma 5). Si tratta di risorse che saranno destinate per lo più a spese per il personale.

In materia di **edilizia sanitaria**, la norma riconosce (comma 6) alla Regione Abruzzo priorità nell'utilizzo di risorse già disponibili nel bilancio statale per la sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma per la ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, con riduzione del rischio sismico. Anche in questo caso non vi è una cifra precisa sulle risorse che verranno destinate all'Abruzzo.

**Art. 6 – Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari**

La norma prevede la rideterminazione della **sospensione del versamento dei tributi**, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata (comma 1, lett. g).

A tal proposito, si evidenzia che, con il D.M. 9 aprile 2009, è stata disposta la sospensione, dal 6 aprile 2009 e sino al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, a favore delle persone fisiche, imprese ed enti (anche in qualità di sostituti d'imposta) aventi residenza, sede legale o operativa, nel territorio della Provincia dell'Aquila.

Inoltre, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, è stata stabilita la non concorrenza dei redditi dei fabbricati distrutti, od oggetto di ordinanza di sgombero (perché totalmente o parzialmente inagibili), alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell'Ici, sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati medesimi.

Il provvedimento dispone la **non applicazione di sanzioni amministrative** per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, il modello unico di dichiarazione dei redditi (comma 1, lett. m).

Il decreto prevede la **sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** stabilendo che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa e alla base imponibile dell'IRAP solo nel momento in cui vengano incassati<sup>4</sup> (Comma 1, lett. n).

La norma consente l'**esclusione dal Patto di stabilità Interno** per gli anni 2009 e 2010 delle spese e delle entrate connesse alla ricostruzione sostenute dalla Regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai Comuni danneggiati

---

<sup>4</sup> Sulla base del Bollettino statistico Banca d'Italia di aprile 2008, la relazione tecnica del decreto stima una consistenza di mutui e finanziamenti interessati dal provvedimento pari a circa 2.900 milioni di euro.

identificati con il decreto del Commissario Bertolaso n°3 del 16 aprile 2009 (comma 1, lett. o) e p).

Per tale deroga non è prevista alcuna compensazione. Le Regioni e gli enti locali faranno fronte alle maggiori spese le risorse messe a disposizione dallo stesso decreto.

Il provvedimento dà la possibilità agli enti locali di differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2009, della deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, della presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI e di quella attestante l'IVA per prestazioni di servizi non commerciali e per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale (comma 2).

Tale possibilità deve essere accordata mediante decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

E' previsto il **rinvio delle elezioni amministrative** che si sarebbero dovute tenere in primavera, nei soli territori della **Provincia dell'Aquila**, ad una data compresa tra il primo novembre e il 15 dicembre 2009 (comma 3).

#### ***Art. 8 – Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese***

Per quanto riguarda le **disposizioni di natura previdenziale**, il comma 1, lett. a), prevede la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (L. n. 247/2007, art. 1, co. 25) con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Con la lettera b) è determinato un indennizzo per alcune categorie di lavoratori che abbiano dovuto sospendere la propria attività a seguito degli eventi sismici, tra cui i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19, co. 2, della L. n. 2/2009, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, nonché dei titolari di attività di impresa e professionali.

Di notevole rilevanza è la previsione contenuta nella lett. c) del comma 1 che recepisce quanto espresso nell'immediatezza dall'Ance presso le sedi competenti, a seguito dei primi provvedimenti emanati, con riguardo alla **sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi** contro gli infortuni e le malattie professionali, fino al 30 novembre 2009.

Tale previsione era, infatti, stata introdotta solo con riferimento alle imprese *operanti* nei comuni individuati secondo le prescrizioni di legge, mentre con il decreto in esame viene **estesa alle imprese e ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui al decreto del Commissario delegato del 16 aprile scorso**. Si ritiene che la durata della sospensione sarà fissata con le emanande ordinanze.



La stessa lettera dispone, inoltre, la **non applicazione delle sanzioni amministrative** per gli inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza dal 6 aprile al 30 giugno prossimo, per i soggetti operanti nei comuni suddetti e per le imprese e per i lavoratori autonomi, operanti anche in comuni diversi ma comunque assistiti, al 6 aprile 2009, da soggetti professionisti operanti, invece, in detti comuni.

La norma, al comma 1, lett.d), stabilisce anche **la non computabilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici** di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti Comuni.

Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie è previsto l'impiego di risorse per un ammontare massimo pari a € 12.000.000 a valere sul **Fondo per le politiche per la famiglia** per la realizzazione di residenze per anziani, nuclei mono-parentali (ragazze madri), asili nido e strutture socio-educative (articolo 8 comma 2).

#### ***Art. 9 – Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni***

Il decreto legge introduce alcune semplificazioni anche in materia ambientale.

L'articolo 9 prevede, infatti, che i **rifiuti derivanti dal crollo degli edifici e quelli dovuti alle demolizioni di immobili danneggiati sono assimilati ai rifiuti urbani**, per quanto riguarda le fasi della raccolta e del trasporto degli stessi. La norma tra l'altro individua il Comune quale produttore iniziale di questi rifiuti.

Tali materiali se presenti su aree pubbliche o private, sono rimossi da soggetti appositamente nominati dai Comuni e dotati dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle disposizioni sulle bonifiche dei siti inquinati (articolo 242 D.Lgs. 152/2006) e a quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Viene inoltre previsto, senza alcun chiarimento in termini procedurali, che sono autorizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, le attività degli impianti finalizzati alla gestione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici o dalla demolizione di quelli danneggiati, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 208, comma 15 e dall'articolo 216, vale a dire rispettivamente gli impianti mobili di smaltimento o recupero e gli impianti di recupero in procedura semplificata ( articolo 9 comma 5).

Peraltro, in deroga all'art. 212 del Codice dell'ambiente sono sospesi i termini di validità delle iscrizioni all'Albo gestori ambientali fino al ripristino dell'operatività

della sezione regionale dell'Albo stesso. Le eventuali variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate direttamente presso il Comitato nazionale.

Le modalità operative per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici ovvero dalla demolizione di quelli lesionati possono essere definite nell'ambito di una Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA.

#### ***Art. 10 – Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale***

Per quanto riguarda le **misure di supporto alle imprese** il comma 1 prevede l'istituzione, mediante decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di garanzia per la **concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese e per gli studi professionali dei Comuni interessati dal sisma**.

La norma prevede, inoltre, **l'esenzione da costi e da tributi** (esclusa l'IVA) delle operazioni di **rinegoziazione dei mutui** e dei finanziamenti, nonché il dimezzamento dei relativi onorari notarili.

#### ***Art. 11 – Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico***

La norma prevede la realizzazione di **verifiche finalizzate all'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico prioritariamente nelle aree dell'Appennino Centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici**, quindi ai 49 comuni identificati con il decreto del Commissario Bertolaso n°3 del 16 aprile 2009.

La verifica riguarderà **sia immobili pubblici che privati**.

Un'ordinanza del Presidente del Consiglio individuerà le aree interessate e permetterà di disciplinare gli aspetti tecnici nonché precisare le modalità operative ed i criteri di priorità degli interventi.

Per gli **immobili privati**, saranno concessi contributi in particolare in termini di **credito d'imposta** in misura **pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011** ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti (con esclusione dei soggetti pubblici).

Il suddetto **credito d'imposta** (non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo -ad esempio la detrazione Irpef del 36% per le persone fisiche- e da indicare in dichiarazione dei redditi a pena di decadenza), spetta comunque per un **ammontare massimo pari a 48.000 euro** (in sostanza l'importo massimo di spese agevolabili è pari a 87.273 euro) e deve essere **ripartito in 5 quote** annuali di pari importo.

Viene inoltre previsto che:

- **per i soggetti titolari di partita IVA**, il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell'Irap e può essere utilizzato in compensazione con il versamento di tributi e contributi previdenziali. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata, in tutto o in parte, in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
- **per le persone fisiche non titolari di partita IVA**, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'Irpef dovuta e la parte eventualmente eccedente può essere portata in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo di imposta successivo, o chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, a scelta del contribuente.

Al suddetto credito d'imposta non si rendono applicabili le disposizioni (art.1, comma 53, della legge 244/2007) in base alle quali i crediti d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, possono essere utilizzati entro il limite massimo annuale pari a 250.000 euro, con il riporto dell'eventuale ammontare eccedente alle annualità successive.

Sotto il profilo comunitario, si prevede il rispetto della regola del *"de minimis"*, di cui al Regolamento CE n.1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, in base alla quale le agevolazioni concesse alle imprese non possono superare il limite massimo di 200.000 euro in un periodo di 3 anni.

Infine, viene previsto che le **modalità applicative siano definite da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti che individuerà le aree, le priorità e gli aspetti tecnici degli interventi<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> *La relazione tecnica del DdL di conversione del DL 39/2009 fornisce una stima degli effetti sul gettito del suddetto credito d'imposta, stimando che:*

- *175.000 saranno gli immobili oggetto di verifica;*
- *il 30% di questi dovranno essere oggetto di interventi obbligatori di messa in sicurezza (52.500 immobili);*
- *la spesa media per ogni intervento sarà pari a 35.000 euro per singolo immobile, con una spesa totale di 1.838 milioni di euro (35.000 euro x 52.500 immobili), distribuita nel triennio 2009-2011 nel seguente modo:*
  - *25% nel 2009 (460 milioni di euro), con spettanza del credito d'imposta in misura pari a 253 milioni di euro,*
  - *50% nel 2010 (919 milioni di euro), con spettanza del credito d'imposta in misura pari a 505,45 milioni di euro,*
  - *25% nel 2011 (460 milioni di euro) con spettanza del credito d'imposta in misura pari a 253 milioni di euro;*
- *il credito d'imposta sarà ripartito in 5 quote annuali di pari importo.*

*Pertanto, la perdita di gettito è stimata in misura pari a:*

- *50,5 milioni di euro per il 2009;*

Per gli **immobili pubblici**, i lavori di riduzione del rischio sismico dovranno essere avviati entro 6 mesi dagli esiti delle verifiche. In alternativa, gli immobili saranno dichiarati inutilizzabili da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Questi lavori negli edifici pubblici saranno finanziati con risorse proprie degli Enti (statali, regionali, provinciali,...) oppure, in mancanza di fondi, con le risorse del Fondo Infrastrutture e del Fondo Strategico per il Paese istituito presso la Presidenza del Consiglio, tutti e due riconducibili al Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas).

Soltanto nel caso in cui mancassero le risorse proprie degli enti, si attingerebbe quindi alle risorse del Fas. In questo caso, però, qualora il fabbisogno complessivo superasse i 400 milioni di euro messi a disposizione dal Fondo Infrastrutture (c.d. Fondo Matteoli), si attingerebbe alle risorse del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio.

**Anche in questo caso, non sono meglio precisate le modalità di attuazione del Piano di realizzazione degli interventi sugli edifici pubblici.**

#### **Art. 14 – Ulteriori disposizioni finanziarie**

Per quanto riguarda la **copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione e le altre misure previste nel provvedimento**, si evidenzia che, oltre alle risorse del Fas prima ricordate, per le quali non è previsto il vincolo di destinazione territoriale, il provvedimento prevede l'utilizzo di risorse già esistenti (mutui inutilizzati della Cassa Depositi e Prestiti, risorse degli enti previdenziali, lotta all'evasione,...).

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti immobiliari **che gli enti previdenziali** realizzeranno nel periodo 2009-2012 **per finalità di pubblico interesse**, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo e non abitativo, si prevede che debbano avvenire in forma esclusivamente indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili; inoltre dovranno essere finalizzati a garantire anche l'attuazione del piano di interventi per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici.

Il comma 5, invece, stabilisce la **revoca dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2005** in base a leggi speciali a totale carico dello Stato e rimasti inutilizzati da parte degli enti locali.

Tali risorse, quantificate dalla Cassa Depositi e Prestiti in 1 miliardo di euro, saranno destinate agli enti locali interessati dal sisma per gli interventi di ricostruzione.

- 
- 101,1 milioni di euro per il 2010;
  - 50,5 milioni di euro per il 2011.

**Art. 16 – Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo**

Il provvedimento attribuisce al Prefetto della provincia dell'Aquila il coordinamento delle attività finalizzate alla **prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata** nella ricostruzione delle aree terremotate dell'Abruzzo.

L'attività del Prefetto dell'Aquila sarà supportata mediante l'istituzione di una sezione specializzata presso la Prefettura del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, previsto dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006, art.180). Mediante decreto del Ministero della Giustizia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto saranno definite, tra l'altro, le funzioni di tale sezione specializzata.

E' prevista, inoltre, l'istituzione del **Gruppo Interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER)** che dovrà operare in stretto raccordo con la sezione specializzata.

Per quanto concerne le procedure, i controlli antimafia sui contratti vengono effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal predetto Comitato di coordinamento, anche in deroga a quanto previsto in materia di comunicazioni e informazioni antimafia (D.P.R. n. 252/98).

Infine, con D.P.C.M. da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, saranno definite le modalità per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai contratti e dalle erogazioni di provvidenze pubbliche connesse alla ricostruzione.

**Art. 18 – Copertura finanziaria**

L'articolo completa la copertura delle misure previste nel decreto prevedendo, in aggiunta alle risorse già ricordate, l'utilizzo delle risorse, 150 milioni nel 2010 e 200 milioni nel 2011, del Fondo flessibilità previsto dal DI 93/2008 e di quelle, pari a 300 milioni, dei bonus famiglia rimasti inutilizzati.

Il resto sarà finanziato con le maggiori entrate (lotterie, lotta all'evasione fiscale, rientro dei capitali esteri,...) recate dal decreto.